

## IL NUOVO REGIME DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

**Dirigenti, scatta l'incompatibilità**

DI NICOLA MONDELLI

In quale misura le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, contenute nel decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici? In particolare nei loro confronti trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 12 che prevedono l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e l'assunzione di cariche di componenti degli organi di indirizzo politico di regioni ed enti locali?

Sono solo alcuni degli interrogativi che diversi dirigenti scolastici si sono posti subito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39.

Nei confronti dei dirigenti scolastici trova certamente applicazione la disposizione secondo la quale non possono essere attribuiti nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ad esempio: peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione e corruzione) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, gli incarichi

di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Quanto alle incompatibilità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 12 una risposta è stata fornita dal ministero dell'istruzione con la nota n. 516 del 19 febbraio 2014, nota con la quale il dicastero di viale Trastevere recepisce in toto quanto in tema aveva sostenuto il Dipartimento della funzione pubblica con la nota prot. n. 6294 del 31 gennaio 2014. Gli incarichi di dirigente scolastico, si legge tra l'altro nella nota, restano pur sempre ricompresi nella definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett.j) del decreto legislativo n. 39 e rientrano quindi nell'ambito di applicazione generale del regime di incompatibilità. Ad essi, tuttavia, non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 12, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati. Gli incarichi di dirigente scolastico si svolgono presso le istituzioni scolastiche che sono invece amministrazioni riconducibili all'apparato dello Stato e non possono essere ricondotte a livello regionale, provinciale o comunale.

© Riproduzione riservata

